

**«SI APPELLATIO MERE DILATORIA
EVIDENTER APPAREAT»
(CANN. 1680 §2 E 1687 §4 *MIDI*):
ALCUNE CONSIDERAZIONI***

«Una falsa celerità è ancor più gravemente ingiusta»¹

In un testo legislativo innovativo, se tutte le disposizioni sono formalmente di uguale valore normativo, non tutte sono di uguale importanza: alcune più di altre intervengono su punti nevralgici e quindi meritano un maggiore approfondimento sia per favorire realmente il fine inteso dal legislatore sia per compiere in concreto quelle cautele che il legislatore stesso ha individuato come necessarie per bilanciare l'architettura legislativa connotata dalla finalità intesa.

Nella recente riforma del processo di nullità matrimoniale lo stesso Sommo Pontefice enuncia in un caso questo gioco di pesi e contrappesi:

* Relazione tenuta a Brescia il 7 giugno 2016 al *LI^{um} Colloquium Iuris Canonici* della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.

¹ «È vero che anche il dovere di una giustizia tempestiva fa parte del servizio concreto della verità, e costituisce un diritto delle persone. Tuttavia, una falsa celerità, che sia a scapito della verità, è ancor più gravemente ingiusta». GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno, 29 gennaio 2005, n. 6, *AAS* 97 (2005) 166. La espressione *falsa celerità* si legge in corsivo nella edizione della medesima allocuzione apparsa in *L'Osservatore Romano*, 30 gennaio 2005, 5.

Nos tamen non latuit, in quantum discrimen ex breviato iudicio principium indissolubilitatis matrimonialis adduci possit; eum nimirum in finem volumus ipsum Episcopum in tali processu iudicem constitui, qui in fide et disciplina unitati catholicae cum Petro ob suum pastoris munus quam qui maxime caveat².

In altre parole il *processus matrimonialis brevior* (teso alla finalità della celerità e semplicità del processo) trova — secondo le parole del *motu proprio* — il suo contrappeso nella persona del Vescovo diocesano quale giudice (che vi assicura la serietà della decisione).

Lo studio dei contrappesi di una riforma innovativa merita quindi attenzione. A un primo studio sull'esatta identificazione del «consenso» richiesto ai coniugi per accedere al *processus matrimonialis brevior*³, si ritiene utile aggiungere ora un contributo sulla clausola «*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*», che interviene nel *motu proprio* sul diritto di appello, diritto di appello che può essere inteso quale contrappeso alla abolizione dell'obbligo della doppia decisione conforme.

1. L'abolizione dell'obbligo della doppia conforme e la permanenza del diritto di appello

La maggiore novità che la riforma del processo di nullità matrimoniale ha introdotto è la abolizione dell'obbligo della doppia decisione conforme⁴.

² FRANCISCUS, *Litterae Apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus* [= *MIDI*], 15 agosto 2015, prooemium, principium IV, *AAS* 107 (2015) 960.

³ Cf. G.P. MONTINI, «L'accordo dei coniugi quale presupposto del *processus matrimonialis brevior* (can. 1683, 1° *MIDI*)», *Periodica* 105 (2016) 395-415.

⁴ Per posizioni giustificatamente e severamente critiche sul punto seguenti alla pubblicazione dei testi di riforma, cf., per esempio, R. PAGÉ, *Reflections of a Judicial Vicar of an Appeal Tribunal on the Reform of the Canonical Matrimonial Process*, Relazione tenuta a

L'obbligo fu introdotto formalmente e universalmente da Benedetto XIV con la costituzione *Dei Miseratione* del 3 novembre 1742, con l'obbligo del difensore del vincolo di appellare avverso una prima sentenza affermativa dichiarativa della nullità del matrimonio: «[C]um autem in iudicio nemo unus sit, qui pro Matrimonii validitate negotium insistat, vel si adsit, lata contra eum Sententia, iudicium deseruerit, ipse ex officio ad superiorem Iudicem provocabit» (§ 8)⁵.

La sua ultima formulazione positiva è stata nel prescritto del can. 1684 §1: «*Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaravit, in gradu appellationis confirmata est vel decreto vel altera sententia*», ormai realizzata processualmente attraverso non più l'obbligo del difensore del vincolo di appellare, ma attraverso la trasmissione *ex officio* della causa al tribunale di appello (cf. can. 1682).

La sua abolizione è operata con il can. 1679 MIDI: «*Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaravit, elapsis terminis a cann. 1630-1633 ordinatis, fit executiva*».

La novità di questa abolizione impedirà per un congruo lasso di tempo di valutare adeguatamente l'istituto dell'appello, che a lungo è stato pesantemente e insensibilmente condizionato dall'obbligo della doppia decisione conforme: solo lentamente la dottrina trarrà tutte le conseguenze giuridico-istituzionali dalla cessazione dell'intreccio secolare tra appello e obbligo della doppia decisione conforme.

Leuven il 26 febbraio 2016, testo distribuito, 3-5 (cf. ID., «Reflections of a Judicial Vicar of an Appeal Tribunal on the Proposed Reform of the Canonical Matrimonial Process», *The Jurist* 75 [2015] 59-69); TH.J. PAPROCKI, «Implementation of *Mitis Iudex Dominus Iesus* in the Diocese of Springfield in Illinois», *The Jurist* 75 (2015) 598; 599; P. ROBBINS, «“*Mitis Iudex Dominus Iesus*”. Some personal reflexions and practical applications», *Canon Law Society of Great Britain and Ireland Newsletter* n° 184 (2015) 71; 75; W. DANIEL, «An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage», *The Jurist* 75 (2015) 450-453.

⁵ *Bullarium*, I, Romae 1746, 83.

La riforma del processo di nullità matrimoniale ha chiaramente confermato il diritto di appello: non che questo sia avvenuto nei principi fondamentali che sono enumerati nel proemio del *motu proprio* prima della parte legislativa; non che questo potesse essere ritenuto scontato nell'abolizione dell'obbligo della doppia decisione conforme⁶; è stato però positivamente contemplato nei canoni 1679 *MIDI* e 1680 §§ 1-3 *MIDI*.

Si tratta — per la verità — di una positiva previsione limitata dall'interesse principale del *motu proprio*, ossia la celerità della trattazione delle cause; infatti, esso si è limitato alla considerazione speciale dell'appello avverso decisioni affermative sulla nullità del matrimonio, lasciando l'appello avverso le decisioni negative alla normativa generale sull'appello⁷. Per questa ragione il nostro discorso si limiterà all'appello avverso sentenze affermative. Che poi questa impostazione del *motu proprio* non sia manife-

⁶ Il riferimento è — com'è evidente — a recenti facoltà speciali di cui è stata fornita la Rota Romana, interpretate da alcuni Autori e da parte della giurisprudenza nel senso di una esclusione del diritto di appello.

⁷ «Dalla impostazione dell'intero art. 4 (= cann. 1679-1682 *MIDI*) parrebbe che qui si tratti solo della sentenza affermativa, della sua impugnazione ed esecuzione. Convincono di questo soprattutto la lettera del can. 1679 *MIDI*, l'espressione «esecutiva» nel can. 1681 *MIDI*, pienamente riferibile solo a decisioni affermative in materia di nullità matrimoniale (cf. can. 1679 *MIDI*) nonché alla previsione delle nuove nozze e della annotazione della dichiarazione nei registri parrocchiali (cf. can. 1682 *MIDI*). G.P. MONTINI, «Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni», in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, ed. Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Milano 2016, 114.

Riconoscono che almeno la *ratio legis* farebbe propendere per questa limitazione alle sentenze affermative J.P. BEAL, «“Mitis Iudex”. Canons 1671-1682, 1688-1691. A Commentary», *The Jurist* 75 (2015) 511; C. PEÑA GARCÍA, «La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”», *Estudios eclesiásticos* 90 (2015) 656.

stativa di un *favor nullitatis* è stato ampiamente ed esaustivamente dimostrato fin dal tempo quando furono introdotti i primi processi abbreviati in appello avverso decisioni affermative⁸ e non mette conto qui di ritornare su questo argomento.

In questa conferma sostanziale dell'impianto dell'appello, attira l'attenzione la clausola «*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*» (can. 1680 §2):

Terminis iure statutis ad appellationem eiusque prosecutionem elapsis atque actis iudicialibus a tribunali superioris instantiae receptis, constituatur collegium iudicum, designetur vinculi defensor et partes moneantur ut animadversiones, intra terminum praestitutum, proponant; quo termino transacto, si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, tribunal collegiale, suo decreto, sententiam prioris instantiae confirmet.

Si tratta di una clausola nuova, senza precedenti, almeno nel recente diritto processuale canonico. La novità della clausola e qualche prima suggestione interpretativa

⁸ «E non è irrazionale che in questo art. 4 [del *motu proprio*, «De sententia, de eiusdem impugnationibus et executione», cann. 1679-1682 *MIDI*] vengano date norme di esemplificazione e semplificazione in riferimento alle decisioni affermative, ossia a favore della nullità matrimoniale. Lo permette sia la ovvia osservazione che una causa di nullità si attiva solo dall'interesse di chi chiede la dichiarazione, pur senza averne diritto, ovviamente. Ma ancor più lo esige lo statuto giuridico di una decisione affermativa (ove il giudice ha raggiunto la certezza morale della nullità, che esclude la probabilità del contrario) rispetto ad una decisione negativa (ove il giudice non ha raggiunto la certezza morale della nullità, ma non si esclude la probabilità della nullità stessa). Il regime semplificato per le decisioni favorevoli alla nullità del matrimonio non è una (impossibile) concessione al *favor nullitatis* o una ingiusta discriminazione rispetto alle sentenze negative, ma il doveroso riconoscimento della diversa natura delle decisioni affermative». G.P. MONTINI, «Dopo la decisione giudiziale» (cf. nt. 7), 114.

che comporta⁹, suggeriscono di soffermarsi su alcune interpretazioni della stessa.

Anche la stessa enfasi della locuzione suggerisce una attenzione esegetica, perché la storia recente del diritto processuale invita a non trascurare la funzione enfatica di locuzioni usate dal legislatore sia universale sia speciale o particolare.

L'enfasi consiste nella sequela di ben quattro termini dal significato accentuato: *mere*, *evidenter*, *appareat* e *dilatoria*.

«*Mere*» sta a significare che la normativa ivi data attiene solo ad appelli che abbiano come *unica* caratteristica la dilazione. Parrebbe di doversi desumere che se alla dilazione si aggiungesse qualche altra caratteristica (per esempio, suscitare l'interesse del difensore del vincolo ad intervenire o addirittura dargliene la possibilità) non si realizzerebbe la clausola.

«*Evidenter*» sta ad indicare che solo a fronte di elementi positivi, concordanti e certissimi, si realizzerà la clausola stabilita; detto in altre parole, «*evidenter*» segnala che esiste e si dovrà vincere una presunzione contraria e ciò può avvenire non con elementi comuni (certezza contraria), ma straordinari (evidenza contraria).

«*Appareat*» nella lingua latina e in connessione con i consueti avverbi non ha subito quella degradazione avvenuta in alcune lingue romanze fino a significare un generico ed incerto «sembrare», ma mantiene il significato rafforzato («ad») di «mostrarsi».

«*Dilatoria*» è ben rappresentata nel Codice all'*inscriptio* del capitolo «III *De terminis et dilationibus*»: si tratta dello spostamento del termine temporale (già) stabilito.

⁹ Oltre ai commenti generali ai testi di riforma, un solo testo si è dedicato finora a questo specifico punto W. DANIEL, «The “*Appellatio mere dilatoria*” in Causes of Nullity of Marriage. A Contribution to the General Theory of the Appeal against a Definitive Sentence», di prossima pubblicazione.

Tale enfasi — la storia insegna — mette in allarme: in questi casi non è l'esegesi letterale che è in gioco, stando alla quale il prescritto dovrebbe essere di un uso talmente raro che non meriterebbe attenzione e potrebbe far sorgere il dubbio se esso stesso sia coerente con il diritto, regolatore dell'*id quod plerumque accidit*. Ma sembra un cliché che le espressioni più arditamente restrittive siano funzionali a reali derive applicative assolutamente generali e contemporaneamente a tacitare la dottrina contraria¹⁰.

Molto istruttivo al riguardo è, per esempio, la minuziosa osservazione dei sinonimi ai quali gli Autori ricorrono per indicare l'*appellatio* che «*mere dilatoria evidenter appareat*»: «*needless appeal*», «*useless appeal*»; «*spoiling appeal*», «*vexatious appeal*», «*ill-founded appeal*». Anche questo rilievo giustifica l'attenzione alla clausola.

2. L'interpretazione soggettivistica della clausola

Il primo tentativo esegetico-interpretativo è rappresentato dal riferimento della clausola all'intenzione soggettiva dell'appellante: egli è contrario alla decisione di nullità matrimoniale pronunciata dal giudice; non vuole che la comparte riacquisti la libertà di contrarre nuove nozze; non vuole che il suo matrimonio (figli, vissuto, relazioni) scompaiano nel nulla della dichiarazione giudiziale; vo-

¹⁰ Per rimanere in ambito giudiziale si potrebbe nel caso ricordare la formulazione dell'art. 23 §2 delle cc.dd. Norme americane: «In casibus *exceptionalibus*, in quibus iudicio vinculi Defensoris et Ordinarii, appellatio a sententia affirmative sit *aperte superflua*, Ordinarius poterit ipse postulare ab Episcopali Conferentia, ut in istis casibus *individualibus* vinculi Defensor exoneretur ab obligatione appellandi ita ut sententia prioris instantiae statim possit executioni mandari». *Periodica* 59 (1970) 589; corsivi aggiunti. L'applicazione di questa norma così rigida fu tale che «*id quod per modum exceptionis concessum erat regula factum sit*». CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, lettera 20 giugno 1973, in *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, I, Romae 1977, n. 1436.

le allontanare tutto questo e ha a disposizione l'appello, che appunto allontana il termine della soluzione del caso, allontana nel tempo la decisione. Questo tipo di proposizione dell'appello lo renderebbe o lo manifesterebbe come «meramente dilatorio»¹¹.

Il pericolo rappresentato da questa interpretazione soggettivistica è reale.

¹¹ Si può ritenere in questa linea la laboriosa costruzione di KL. LÜDICE in *Münsterischer Kommentar* [= MK] 1680/4. Egli correttamente afferma che per sé i motivi dell'appello non sono necessari per la prosecuzione dell'appello; d'altronde riconosce che il collegio non ha altri mezzi per conoscere la dilatorietà dell'appello se non dai motivi addotti. La soluzione proposta prevede che il giudice chieda all'appellante i motivi di appello: «Es ist daher erforderlich, vom Berufungskläger eine Begründung zu erfragen, die dann eine Entscheidung darüber möglich macht, ob es nur um eine Verzögerung des Prozesses geht». Se l'appellante non risponde a questa richiesta o comunque non adduce alcun motivo, si danno per l'A. due possibilità che spetta al giudice discernere. La prima consiste nel fatto che l'appellante «ist mit dem Urteil nicht einverstanden, weil er sich gegen die Nichtigerklärung seiner Ehe wehrt», anche se non sa articolarne i motivi forse perché non è esperto in diritto e non ha il patrocinio di alcuno: in questo caso basterebbe il fatto dell'appello a convincere il giudice della motivazione soggettiva non dilatoria dell'appellante. La seconda possibilità consiste nel fatto che l'appellante ha ben chiaro che il suo matrimonio sarà dichiarato nullo, e «ist aber daran interessiert, ein vollziehbares Urteil möglichst hinauszuzögern». Questo interesse negativo si può desumere dal fatto che l'appellante non adduce un reale motivo di appello né lascia riconoscere «dass er die Nichtigerklärung wirklich zu verhindern hofft». Anche se l'A. tenta un aggancio oggettivo ai motivi dell'appello, ciò che il giudice deve accertare nel caso è l'intenzione dell'appellante. Dalla quale impostazione emergerebbero aporie inaccettabili, quali il fatto che sarebbe non confermabile per decreto, ma da rinviare a ordinario tramite l'appello senza motivi di un appellante convinto, mentre sarebbe da confermare con decreto un appello che adduce serie ragioni ma ad addurle sarebbe un appellante motivato da risentimento.

Lo prova il fatto che alla Commissione deputata a preparare la riforma è giunta la richiesta «*to devise ways to put an end to appeals and recourses from irate respondents*»¹² e non è difficile individuare nella clausola in oggetto la corrispettiva risposta della Commissione e ora del *motu proprio*, che nello stesso proemio mostra esplicitamente quella che è stata definita una «*legislative suspicion againt judicial appeal*»¹³.

Oltre alla oggettiva ambiguità del «*vexatious respondent*»¹⁴, non si può omettere di ricordare qui l'antico adagio *de internis non iudicat praetor*: non è nelle facoltà del giudice di appello né nel suo interesse giuridico pretendere di giudicare la reale intenzione soggettiva dell'appellante.

Gli Autori sono generalmente contrari — almeno dichiaratamente — a questa interpretazione soggettivistica della clausola¹⁵, e ciò dispensa da ulteriori approfondimenti. D'altronde le contraddizioni di questa posizione, come le ragioni che più oltre convinceranno della correttezza di altre interpretazioni, concorreranno ad apportare altri elementi contro questa versione soggettivistica.

¹² F.G. MORRISEY, «The *motu proprio* *Mitis Iudex Dominus Iesus*», *Canon Law Society of Great Britain and Ireland Newsletter* n° 184 (2015) 21.

¹³ Cf. W. DANIEL, «An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform», (cf. nt. 4), 454-456.

¹⁴ Cf. G.P. MONTINI, «La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2, 2ª parte, Cost. Ap. *Pastor bonus*)», *Periodica* 94 (2005) 83-85.

¹⁵ «Aunque el canon hace referencia a apelaciones “*manifestamente dilatorias*”, es claro que, propiamente, lo determinante de la posibilidad de confirmar por decreto la sentencia pese a dicha apelación no será nunca la intención subjetiva — dilatoria o no — de que interpone el recurso». C. PEÑA GARCÍA, «La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial» (cf. nt. 7), 654 nota 43. J.P. BEAL, «“*Mitis Iudex*”. A Commentary» (cf. nt. 7), 511: «Decisions that appeals are merely dilatory should be based on objective criteria».

3. L'interpretazione della clausola a partire dai motivi di appello

Questa interpretazione ritiene che il testo della clausola possa essere esplicitato in questa forma: «*si ratio vel rationes appellationis mere dilatoriae evidenter appareant*», ossia «se il motivo o i motivi di appello risultino evidentemente meramente dilatori».

Alcuni Autori formulano in questo modo la clausola, pur riconoscendo la maggior parte di loro che non ne discende comunque automaticamente il rigetto dell'appello:

*It should not be sufficient for an aggrieved party to state simply «I wish to appeal», without also some indication as to motivation. Unless there appears a good reason for the appeal, it would seem it may be rejected by the appeal court*¹⁶.

Si deve riconoscere che in sé l'esplicitazione proposta da questi Autori non è per sé irrazionale. Infatti è a tutti noto che dopo l'*interposizione* dell'appello presso il giudice che ha emanato la decisione (cf. can. 1630), l'appellante deve proporre entro un mese al giudice superiore la *prosecuzione* dell'appello (cf. can. 1633), «*indicatis appellationis rationibus*» (can. 1634 §1).

Ma quando si può dire che un *motivo* di appello è dilatorio? Si possono dare i casi più diversi.

All'inizio sussisterebbe comunque la presunzione a favore di un appello non meramente dilatorio e non spetterebbe al giudice sindacare i motivi di appello, che sarebbero comunque da ritenere non meramente dilatori fino a dimostrazione contraria¹⁷. La stessa clausola

¹⁶ P. ROBBINS, «“*Mitis Iudex Dominus Iesus*”. Some personal reflections» (cf. nt. 4), 81.

¹⁷ Cf. KL. LÜDICKE, in *MK* (cf. nt. 11); W. DANIEL, «The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of “Manifest Nullity” of Marriage», *The Jurist* 75 (2015) 588; ID., «An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform» (cf. nt. 4), 455. Quest'ultimo cita un caso nel quale dovrebbe essere la parte avversa ad avvertire il giudice della

sarebbe da interpretare in senso stretto¹⁸.

Ci può essere chi appella indicando dei motivi di appello inconferenti. Ma questo non è discriminante: «*[W]e must recognise that the aggrieved party may not have the necessary skills to formulate an explanation for his/her desire to appeal and so might be assisted by a competent person*»¹⁹.

Ci può essere chi appella rifacendosi genericamente ai motivi *in iure* e/o *in facto* con i quali si era (inutilmente) opposto alla dichiarazione di nullità nel precedente grado di giudizio. Non è raro che questo atteggiamento sia segno di pigrizia da parte del convenuto e/o del suo patrono. Nondimeno si deve considerare a volte anche la superficialità o lacunosità della sentenza di primo grado che ha preferito non rispondere singolarmente agli argomenti addotti dalla parte convenuta o dal difensore del vincolo, così che l'appellante non sa le ragioni del rigetto dei suoi argomenti e prove.

Ci può essere chi appella senza indicare nella prosecuzione dell'appello alcun motivo di appello. È un appello dilatorio? Gli Autori in genere negano che l'assenza di motivi di appello equivalga ad appello dilatorio²⁰. Potreb-

mera dilatorietà dell'appello: «unless it is evident that it is merely a delay tactic (e.g., the respondent knows the petitioner has a hoped-for wedding scheduled for a couple weeks later and is appealing only to impede that event). It would be the burden of the one aggrieved by the appeal to reveal this to the appellate judge» (*ibid.*, 455-456).

¹⁸ «Since the right of appeal demands that this expression be understood strictly (cf. *CIC* c. 18, *CCEO* c. 1500), the superior bishop rejecting an appeal would need to establish positively that the appellant is not aggrieved by the decision but seeks only to delay the execution of the affirmative sentence». W. DANIEL, «The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop» (cf. nt. 17), 588.

¹⁹ P. ROBBINS, «*“Mitis Iudex Dominus Iesus”*. Some personal reflexions» (cf. nt. 4), 81.

²⁰ «Since parties to tribunal processes in the Church are always free to “submit themselves to the justice of the court” and since the

be però sembrarlo anche solo per il fatto che appare illegittimamente proseguito o perfezionato lo stesso appello (o forse esso stesso nullo). La questione è piuttosto complessa perché si interseca con l'inveterata abitudine degli interpreti all'obbligo della doppia decisione conforme²¹.

Ad unguem iuris non si può sostenere la nullità dell'appello in mancanza di motivi nella prosecuzione²². Lo impedisce il prescritto del can. 10 che vuole espressa la clausola di nullità, della quale non c'è traccia nell'ablatoivo assoluto «*indicatis appellationis rationibus*» del can. 1634 §1. Lo impedisce anche il prescritto del can. 124 §1 che sancisce per la validità dell'atto che «*in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt*»: i motivi di appello non costituiscono essenzialmente l'appello, perché ad essi non sono vincolati i giudici di appello nel decidere la causa; non fungono da *petitum* nel giudizio di appello così che la sentenza sarebbe da giudicare nulla in quanto *ultra petita* o *extra petita* (cf. can. 1620, 5°) se riformasse la sentenza precedente per altri motivi rispetto a quelli indicati dall'appellante nella prosecuzione dell'appello.

D'altronde la previsione dell'art. 105 delle vigenti Norme rotali («*Appellationis libellus gravaminis motiva innuere debet, exceptis causis de statu personarum*»)²³, che

decision of the appellate court is usually based on the evidence gathered at the previous instance, the mere fact that parties have no new observations to offer at the outset of the appellate process cannot be fairly construed as a sign that the appeal was purely dilatory». J.P. BEAL, «*Mitis Iudex*». A Commentary» (cf. nt. 7), 510.

²¹ Molte suggestioni sull'argomento si possono trovare in G.P. MONTINI, «Alcune questioni in merito al can. 1631», *Periodica* 99 (2010) 305-343.

²² «An sich reicht es zur Berufungsverfolgung aus “dass die Parteien den Dienst des höheren Richters anruft zur Verbesserung des angefochtenen Urteils” (1634 § 1). Eine Begründung, warum das angefochtene Urteil nicht richtig sei, ist nicht ausdrücklich verlangt». KL. LÜDICKE, in *MK* (cf. nt. 11).

²³ Per precedenti nelle Norme rotali cf. «*Appellationis instantia*

esime nelle cause *de statu personarum* dall'obbligo di presentare motivi non pare semplicemente relegabile né nel diritto proprio della Rota Romana né nell'eredità dell'intreccio tra obbligo della doppia conforme e appello.

4. Interpretazione corretta della clausola

Per contribuire alla retta interpretazione della clausola in oggetto si possono addurre più elementi: la conferma della sentenza (I), l'*iter* processuale nel grado di appello (II), il contesto della recente riforma del processo di nullità (III), la normativa sugli appelli dilatori nel diritto canonico classico (IV) nonché la nozione di appello nel diritto processuale in genere, sia canonico sia civile (V).

4.1 «*Sententiam prioris instantiae confirmet*» (can. 1680 §2 MIDI)

La chiave della interpretazione corretta, cioè necessaria e sufficiente, della clausola è non già nella sua formulazione, bensì al di fuori di essa, nel disposto dell'art. 1680 §2 MIDI che la segue immediatamente, ossia nella prescrizione: «*tribunal collegiale, suo decreto, sententiam prioris instantiae confirmet*».

Ossia, detto chiaramente, se l'esito della verifica della clausola è la *conferma* da parte del giudice della sentenza del grado precedente, la clausola non può che tautologicamente significare che il giudice non ha ravvisato motivi im-peditivi alla immediata conferma della sentenza precedente.

Il che non è nient'altro che — seppur detto diversamente — quanto vigente fino al 7 dicembre 2015 nel prescritto del can. 1682 §2:

gravaminis motiva complectetur, nisi agatur de appellationibus iure proponendis in re matrimoniali» (§ 235, n. 2 *Regulae servandae*); «Appellationis libellus gravaminis motiva innuere debet, nisi agatur de appellationibus ex officio proponendis» (art. 157 Norme rotali del 1934).

The abbreviated process introduced in Paul VI's Causas matrimoniales and continued in canon 1682 of the 1983 Code and article 265 of the instruction Dignitas connubii for confirming affirmative decisions by decree has now been abrogated by Mitis Iudex, except for cases in which the appellate tribunal deems the appeal to be «merely dilatory»²⁴.

Le prove della correttezza di questa interpretazione sono numerose e sia consentito di enumerarle rapsodicamente e senza un ordine rigoroso.

In primo luogo. La conferma della sentenza della precedente istanza (come prescrive che il giudice collegiale faccia se l'appello è meramente dilatorio) non può provenire dal solo respingimento dell'appello, inteso come respingimento del motivo o dei motivi di appello presentati. La conferma (o riforma) della sentenza della precedente istanza è l'oggetto del giudizio di appello (cf. can. 1639 §1). Se in caso di appello meramente dilatorio il giudice collegiale deve procedere alla conferma della sentenza della precedente istanza significa inequivocabilmente che si pronuncia sull'oggetto dell'appello e non su una questione pregiudiziale o preliminare in merito al motivo o ai motivi di appello presentati o alla ammissibilità o procedibilità dell'appello.

L'esito giudiziale, infatti, di siffatte questioni pregiudiziali o preliminari (quale, per esempio, appunto, la *quaestio de iure appellandi*) non è mai la conferma della decisione giudiziale precedente, bensì sempre ed esclusivamente la sola soluzione della questione incidentale.

Si pensi, per esempio, per mera analogia, al rigetto della *quaestio de iure appellandi* (cf. can. 1631). Nessun giudice si azzarderebbe a completare un decreto di rigetto della *quaestio de iure appellandi* aggiungendovi la conferma della sentenza precedente. Al massimo il giudice che

²⁴ J.P. BEAL, «“Mitis Iudex”. A Commentary» (cf. nt. 7), 509. Analogamente C. PEÑA GARCÍA, «La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial» (cf. nt. 7), 654.

ha rigettato la questione preliminare sul diritto di appello potrà emettere o — forse più correttamente — fare emettere un decreto esecutivo, che dichiara che nulla si frappone all'esecuzione della sentenza del grado inferiore, divenuta ora esecutiva. Ma mai si sentirà competente a confermare la sentenza precedente. A tutti è chiara la distinzione tra decreto esecutivo e decreto di conferma.

Il Legislatore, insomma, stabilendo nel can. 1680 §2 *MIDI*, che l'esito della verifica della natura chiaramente dilatoria dell'appello sia precisamente la *confirmatio* della sentenza precedente (cf. can. 1639 §1), ha chiaramente qualificato l'attività del giudice quale decisione *di* appello e non decisione *sul* motivo o sui motivi di appello presentati.

In secondo luogo. La conferma della sentenza della precedente istanza (prevista dal can. 1680 §2 *MIDI*) cade, come è logico (cf. can. 1639 §1), sotto la richiesta della certezza morale nel giudice che deve pronunciare, la quale si basa «*ex actis et probatis*» (can. 1608 §2)²⁵: ciò richiede che il giudice valuti *tutto* quanto appartiene agli atti del secondo grado, ossia anche la sentenza e tutti gli atti di primo grado acquisiti agli atti di appello. Siamo — come si vede — molto lontani dall'esclusiva considerazione pregiudiziale o preliminare del motivo o dei motivi di appello presentati.

In terzo luogo. La conferma della sentenza del grado precedente di cui nel can. 1680 §2 *MIDI* non si deve confondere

²⁵ «Aunque el canon hace referencia a apelaciones “*manifestamente dilatorias*”, es claro que, propiamente, lo determinante de la posibilidad de confirmar por decreto la sentencia pese a dicha apelación no será nunca la intención subjetiva — dilatoria o no — de que interpone el recurso, sino la *falta de fundamento* del mismo, que será lo que permita al tribunal de apelación [...] alcanzar la certeza moral necesaria para confirmar». C. PEÑA GARCÍA, «La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial» (cf. nt. 7), 654 nota 43.

con una sorta di *quaestio de iure appellandi* (cf. can. 1631) e neppure con una sorta di rigetto del *libellus appellationis*: la Segnatura Apostolica ha avuto più occasioni per motivare la inammissibilità — *iure quo utimur* — di quest'ultimo e il chiaro limite processuale della prima²⁶.

In quarto luogo. La analogia con il processo di cui al can. 1682 §2, anzi la sopravvivenza di fatto di quel *processus brevior* nella previsione del can. 1680 §2 *MIDI*, trova conferma nella giurisprudenza sviluppatasi in merito al rapporto tra appello e conferma della sentenza nel *processus brevior* del can. 1682 §2: 1) l'appello non costringe *ex se* all'ammissione della causa ad ordinario esame; 2) la conferma è compatibile con l'appello, se il giudice ritiene che quanto proposto (argomenti, osservazioni e prove) nell'appello non infici la certezza morale acquisita sulla base degli atti (sentenza e atti di primo grado).

Detto di nuovo in breve: la locuzione «*sententiam prioris instantiae confirmet*» (can. 1680 §2 *MIDI*) ripropone quan-

²⁶ Cf. G.P. MONTINI, «Alcune questioni in merito al can. 1631» (cf. nt. 21), 322-332; ID., *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus*. II Pars dynamica. Ad usum Auditorum, Romae 2015⁴, 545-546: «È di un certo rilievo, soprattutto nel diritto vigente, cogliere la ratio e la natura della *quaestio de iure appellandi*. Essa corrisponde pienamente alla *quaestio de libelli reiectione*. Caduta la normativa sulle *appellationes frivolaes vel frustratoriae* e escluso che l'appello prevedesse un esame del libello simile a quello che avviene nell'introduzione della causa (cf. *supra*), era giocoforza introdurre un istituto che analogamente alla normativa sul rigetto del libello compisse una prima *delibatio summaria* («*Libellus reici potest tantum*»: cf. can. 1505 §2) della legittimità dell'appello. Per questa ragione, se nella *quaestio* possono entrare sia questioni di diritto che questioni di fatto, la *quaestio de iure appellandi* non può trasformarsi in un giudizio di merito sulla materia di appello. In quest'ultima illegittima eventualità si potrebbe ricorrere alla domanda di *restitutio in integrum*». Cf. pure *infra*.

to il *processus brevior* del can. 1682 §2 prescriveva per il giudice, costringendo *quindi* la clausola «*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*» entro i limiti della naturale considerazione di *uno* degli elementi oggetto di valutazione per la conferma della sentenza di primo grado; come l'esito negativo della verifica della clausola, ossia che l'*appellatio* non appaia evidentemente meramente dilatoria, sarà *uno* degli elementi che comporterà l'ammissione all'*ordinario esame* della causa in grado di appello (cf. can. 1680 §3).

4.2 *L'iter processuale previo* (cf. can. 1680 §2 MIDI)

La conferma della sentenza della precedente istanza (cf. can. 1680 §2 MIDI) è preceduta da un *iter* processuale sproporzionato se il compito del giudice collegiale fosse solo l'esame del(la risultanza della evidente mera dilatorietà del) motivo o dei motivi di appello presentati.

Ecco gli elementi dell'*iter* legislativamente ivi prescritti: *a*) acquisizione avvenuta degli atti giudiziali del precedente grado da parte del tribunale di appello; *b*) costituzione del collegio giudicante; *c*) designazione del difensore del vincolo; *d*) richiesta alle parti, compreso il difensore del vincolo, di presentare osservazioni entro un tempo stabilito.

L'*iter* è identico a quello dell'abrogato *processus brevior* di appello (cf. can. 1682 §2)²⁷; identico non ne può essere che l'esito, ossia una decisione che, nel caso sia affermativa, è destinata a confermare la sentenza di grado precedente.

²⁷ Se si esamina rigorosamente il can. 1680 §2 MIDI si constata che, almeno esplicitamente, esso chiede addirittura di più di quanto è previsto nell'abrogato can. 1682 §2, forse superando quanto la stessa istruzione *Dignitas connubii* aveva contemplato nel caso. In particolare attira l'attenzione la necessaria previa *acquisizione* degli atti del grado precedente: il Codice prescriveva solo la trasmissione al tribunale di appello e la istruzione *Dignitas connubii* che gli atti fossero a disposizione dei giudici prima della decisione (cf. art. 165 §3). La formulazione del *motu proprio* sembra non dare adito ad alcuna incertezza che gli atti di primo grado *sono* gli atti (anche) di appello.

Non vi sono, infatti, elementi che facciano ritenere che, per esempio, le osservazioni delle parti, incluso il difensore del vincolo, debbano restringersi all'esame del motivo o dei motivi di appello presentati.

La stessa attribuzione al collegio della decisione (e non già al suo preside o al vicario giudiziale²⁸) fanno propendere per una conferma *sensu proprio* della pronuncia giudiziale di primo grado.

4.3 «*Est modus in rebus*», ossia il contesto della recente riforma

Non esente da forza interpretativa sul punto si ritiene l'argomento del contesto nel quale cade la recente riforma. Passare dall'obbligo universale della conferma della sentenza di primo grado per l'esecutività della decisione affermativa sulla nullità del matrimonio al (mero) diritto di appello della prima sentenza affermativa, è già un passo notevole. Ora, che il Legislatore abbia inteso far soggiacere questo (residuo) diritto di appello alla discrezionalità della valutazione della sua valenza dilatoria, parrebbe contrario al criterio di gradualità e di prudenza (*ne quid nimis*) che si può presumere in ogni innovazione legislativa.

²⁸ Cf., infatti, per converso una delle proposte a suo tempo avanzate: «Una riforma che porti all'abolizione della nostra contestata regola [ossia, della doppia conforme] appare necessaria e urgente per i tribunali ecclesiastici italiani [...] Sarebbe quindi opportuno [...] un ulteriore alleggerimento della fase del riesame. Per questo più limitato, ma pur sempre benefico, intervento si potrebbe pensare di attribuire il riesame della causa non più, come ora avviene, ad un collegio di tre giudici, con previo esame da parte del difensore del vincolo tenuto a presentare le sue osservazioni, ma direttamente ad un solo giudice appartenente al tribunale d'appello, che deciderebbe se ratificare immediatamente, con proprio decreto, la sentenza di prima istanza o rimandare la causa al rito ordinario». P. MONETA, «Il riesame obbligatorio delle sentenze di nullità di matrimonio [*sic*]: una regola da abolire», *Il diritto ecclesiastico* 111/I (2000) 1082-1083.

Senza contare che tale tecnica legislativa processuale (ossia la verifica della dilatorietà dell'appello) va ordinariamente sotto il nome di «filtro delle impugnazioni»: ora, prevedere un filtro laddove la drastica riduzione degli appelli è da tutti assicurata come certa, pare operazione quanto mai inverosimile.

4.4 *La normativa sugli appelli dilatori nel diritto canonico classico*

Si accennava sopra al fatto che la denominazione *appellatio dilatoria* è nuova per il diritto canonico recente, pur avendo *in re* un'ascendenza assodata. La novità è soprattutto dovuta al fatto (non irrilevante, peraltro) della mancata accoglienza del concetto nel Codice piano-benedettino e in quello vigente.

Il diritto canonico classico — si è detto — conosceva bene questo concetto e, almeno in una recente esposizione di rilievo della riforma del processo matrimoniale, si è esibita una delle descrizioni degli appelli dilatori, precisamente quella di Reiffenstuel:

Appellationes aliae sunt rationabiles, sive legitimae; aliae [dilatoriae,] frustratoriae, frivolae, inanes et leves. Appellationes rationabiles, seu legitimae sunt quae fiunt iusta de causa, ac servatis de iure servandis. Frustratoriae vero appellationes dicuntur, quae solummodo morandae solutionis, aut protrahendae litis causa interponuntur [...]. Tandem appellationes frivolae ac leves sunt, quae ex minimis, ac futilibus rationibus fiunt: et tales ut temerariae merito rejiciuntur, haud obstante, quod pro levioribus, ac minimis etiam causis, sive rebus, appellari possit²⁹.

²⁹ A. REIFFENSTUEL, *Jus canonicum universum clara methodo juxta titulos quinque librorum Decretalium*, tomus I, Liber II Decretalium, Tit. XXVIII, § 1, n. 17, Romae 1831, 490.

Curiosamente nella menzionata esposizione è stata presentata una versione del testo citato che contiene la parola «dilatoria»: «Appellationes aliae sunt rationabiles, sive legitimae; aliae *dilatoriae*, fru-

Non è questo il luogo neppure per abbozzare una considerazione del concetto e, soprattutto, degli effetti di appelli dilatori nella storia del diritto, e del diritto canonico in specie³⁰. Unica pretesa di questa parte è mettere in guardia coloro che potrebbero ingenuamente dedurre dalla nozione sopra riferita conseguenze indebite per il diritto vigente, quasi che queste fossero il corollario necessario degli Autori che hanno riferito quelle nozioni. L'intento è quindi minimo e tale rimane nelle due semplici osservazioni che seguono.

4.4.1 Gli effetti delle *appellationes dilatoriae* attengono alle decisioni di cause incidentali

Gli Autori che distinguono con cura gli appelli dilatori e ne tentano definizioni, chiariscono con nettezza che tale nozione di appello dilatorio è rilevante quando in una *causa incidentale* la *decisione interlocutoria* del giudice è fatta oggetto di appello, mentre non ha effetto, ossia non si considera, quando oggetto dell'appello è una *decisione definitiva* in una *causa principale*:

stratoriae, frivolae, inanes et leves [...]» (corsivo aggiunto). In tutte le edizioni consultate (cf., per esempio, Ingolstadii 1728; Venetiis 1735; Maceratae 1742, 1752, 1760 e 1763; Antuerpiae 1755) non ricorre però l'espressione «dilatoriae», come pure dalle biblioteche consultate non è stata ritrovata l'edizione citata nella menzionata esposizione, ossia «Venetia 1737». La stranezza è forse da un lato giustificabile poiché Reiffenstuel (come parrebbe la dottrina) non prende in considerazione la *finalità* dilatoria, appunto, ma la *natura* dell'appello (trascurando l'aggettivo *dilatoria*); dall'altro lato parrebbe apprezzabile per uno zelo didattico che ha inteso mostrare un ponte (peraltro dubbio) tra la denominazione scelta nel *MIDI* e quella della dottrina classica.

³⁰ Tra gli Autori che meritano attenzione si è scelto Sigismondo Scaccia, autore di un trattato sugli appelli che conobbe ben dodici edizioni tra il 1612 e il 1717: cf. R. DE LAURENTIIS, «Sigismondo Scaccia (1564?-1634) fra pratica e teoria giuridica agli inizi dell'età moderna», *Rivista di storia del diritto italiano* 64 (1991) 233-339.

Appellatio frivola dicitur illa, quae est vana, et inanis [...] seu appellatio frivola dicitur illa, in qua nulla exprimitur causa, vel exprimitur minus legitima, cum appellatur ab interlocutoria, seu est reprobata, aut falsa [...] In appellatione enim ab interlocutoria debet exprimi talis causa, quae si foret probata, reputaretur legitima, alias appellatio non tenet [...] Seu appellatio frivola, frustratoria, seu temeraria, quae significat appellationem vanam, inanem et sine iusta causa interpositam, dicitur illa, quae interponitur sine legitima causa, ut quando quis non gravatus appellat [...] Seu quando non inseritur causa rationabilis [...] vel nullam habet causam expressam, vel non legitimam, vel si legitimam, tamen manifeste falsam, seu calumniosam [...] Verbum enim frivolum importat caducum, vel inutile [...] (q. II, n. 48)³¹.

Ne è riprova che nell'appello avverso una sentenza definitiva non c'è obbligo di esprimere il motivo o i motivi di appello:

An in appellatione ad eius validitatem debeat exprimi causa gravaminis.

Pro resolutione distinguo duas species appellationis.

Prima species est Appellatio a diffinitiva.

Secunda species est Appellatio ab interlocutoria.

Venio ad primam: et concludo, quod expressio gravaminis non est necessaria, quia non est de substantia appellationis, et ideo appellatio a diffinitiva est valida, licet in ea minime expressa sit causa (q. IV, n. 25)³².

Il massimo concesso al riguardo è che se la parte che appella avverso una sentenza definitiva enuncia comunque uno o più motivi (pur non essendone tenuta) e questo motivo o motivi sono dilatori, l'appello risulta viziato:

³¹ S. SCACCIA, *Tractatus de appellationibus*, Venetiis 1662, 8-9.

³² S. SCACCIA, *Tractatus* (cf. nt. 31), 22. Conforme A. REIFFENSTUEL, *Jus canonicum universum* (cf. nt. 29), Tit. XXVIII, §1, nn. 14; 16, p. 490; §4, n. 95, p. 499.

Prima differentia est, quod appellatio legitima admittitur et habet effectus [...]

At appellationi frivolae iustitia non defert, non iudex debet deferre [...]

Et hoc procedit etiam si appellatio frivola interponeretur a diffinitiva, quare licet expressio causae in appellatione a diffinitiva non sit necessaria, tamen, si in appellatione exprimitur causa frivola, appellatio vitiatur, ut puta, si dicat, appello, quia coelum digito non tango [...] sic illa conclusio quod ineptitudo libelli non vitiat in casu, quod libellus non sit necessarius [...] non applicatur causae frivolae, expressae in appellatione» (q. II, n. 51)³³.

Il giudice di appello (*ad quem*), pertanto, nel caso di sentenza definitiva contro la quale si è proposto appello deve senz'altro giudicare del merito dell'appello:

Quando appellatur a diffinitiva, tunc Iudex ad quem, utpote cognoscens de meritis causae, debet judicare, an bene vel male fuerit iudicatum et si quidem bene, confirmabit priorem sententiam, pronuntiando, quod sit Bene iudicatum, male appellatum³⁴.

³³ S. SCACCIA, *Tractatus* (cf. nt. 31), 9; cf. pure q. IV, n. 29, *ibid.*, p. 22; q. XVII, limit. XXXVI, n. 1, *ibid.*, p. 482.

³⁴ A. REIFFENSTUEL, *Jus canonicum universum* (cf. nt. 29), Tit. XXVIII, §8, n. 230, p. 513. Totalmente diverso il caso dell'appello contro una sentenza interlocutoria: «Loquendo nunc de appellatione ab interlocutoria [...] Nam imprimis Iudex *ad quem* debet cognoscere de ipsamet appellatione, an sit legitima, atque ex rationabili causa proveniens, nec ne [...] Quod si vero Iudex *ad quem* pronunciaverit appellationem eiusmodi, non fuisse legitimam, sed frivolum, ac minus rationabilem; tunc Iudex *ad quem* tenetur causam principalem remittere Iudici *a quo*, simul frivole appellanti in expensis alteri parti condemnare» (*ibid.*, nn. 234; 235, p. 514). Lo stesso A. dà una ragione conclusiva di questo diverso trattamento dell'appello, a seconda che sia avverso una sentenza definitiva o avverso una sentenza interlocutoria: nel primo caso, infatti, il giudice *a quo* non può più ritrattare la sua decisione e quindi la sua competenza si è estinta; nel secondo caso, invece, permane nel giudice *a quo* la potestà di ritrattare la decisione (cf. *ibid.*, n. 109, p. 500).

Il riferimento, pertanto, alla nozione classica di *appellationes dilatoriae* nel contesto dell'appello avverso una sentenza (affermativa) di nullità matrimoniale deve essere molto cauto e probabilmente non può andare oltre un'assonanza terminologica con il diritto canonico antico, perché non era accettata per l'appello avverso sentenze *definitive* la forza preclusiva³⁵ della determinazione che un'*appellatio* era «dilatoria»³⁶: ciò valeva, *si et quatenus*, per gli appelli avverso sentenze interlocutorie³⁷.

4.4.2 Gli effetti delle *appellationes dilatoriae* si rivelano in fine causae

La distinzione tra *appellationes legitimae* e *appellationes «dilatoriae»* si rivela efficace (anche negli appelli avverso sentenze definitive) alla fine delle cause, quando cioè il giudice, sentenziando, può dichiarare, per esempio, che una *appellatio* è stata dilatoria e, come tale, può essere causa di responsabilità nel rifacimento delle spese processuali:

Secunda differentia est, quod appellatio, quae est legitima, et talis apparet etiam in fine causae, dum iustificatur causa gravaminis, operatur ut iudex ad quem debeat revocare sententiam iudicis a quo.

At appellatio, quae in fine causae fuisse calumniosam, operatur, ut appellans debeat condemnari in expensas [...] (q. II, n. 52)³⁸.

³⁵ Si dovrebbe considerare al riguardo la forza solo interina del rifiuto del giudice *a quo* di trasmettere la *appellatio* al giudice *ad quem*. Ma ciò esula dai limiti del presente lavoro.

³⁶ Giovanni Andrea così terminava il *summarium* della famosa decretale che prescriveva «Cum appellationibus frivolis nec iustitia deferat, nec sit a iudice deferendum»: «In appellationibus interpositis a definitiva antiqua iura servantur» (VI° 2, 15, 5).

³⁷ Qualche riferimento in questa linea si trova nella giurisprudenza rotale: cf. decreto in una *coram* Masala, 27 marzo 1984.

³⁸ S. SCACCIA, *Tractatus* (cf. nt. 31), 9.

4.5 La nozione di appello

Si è pienamente coscienti che nell'esposizione di questa ragione per lo più si potrà solo argomentare per convenienza, in quanto la nozione generale di appello è soggetta a variazioni nei singoli ordinamenti giuridici e, all'interno di questi, a seconda delle varie epoche storiche. Non si può però solo per questo rinunciare a questo argomento.

La radicazione, seppur remota, dell'appello nel diritto naturale, la sua natura di impugnazione a motivazione libera e la legittimazione attiva all'appello giustificata dalla sola soccombenza, importano almeno dal punto di vista tendenziale la sua proponibilità libera da motivo o motivi specifici da presentare e quindi il suo effetto devolutivo integrale al giudice di appello per un *novum iudicium*.

4.5.1 Nel diritto canonico codiciale

Nel Codice piano-benedettino il Legislatore ha fatto menzione, quasi in un *obiter dictum*, di un *libellus appellatorius*, che colui che appella esibisce al giudice *a quo* (cf. can. 1884 §1).

I commentatori si sono però pressoché unanimemente affrettati ad assicurare che non si tratta di un libello simile al *libellus litis introductorius*:

*[...] libello appellationis introductivo, applicari non possunt quae statuuntur de libello litis introductivo [...] Quare iudicis a quo est tantum respuere appellationes quae a iure expresse prohibentur, firmo semper praescripto, quod nempe pars iure appellandi abutens condemnanda est in expensas et etiam ad damna reficienda [...]]*³⁹.

[...] quaeritur an in interpositione appellationis seu in libello appellatorio debeant rationes significari nempe gravamina ob quae proponitur appellatio. Et in hoc censemus nihil innovatum esse a vetere iure quo constituebatur suffice-

³⁹ M. LEGA, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, II, Romae 1939, 989; 990.

re significare propositum appellandi vel oretenus in publica audientia per verbum «appello» a notario scriptis redigendum, vel alias per libellum, quo in scriptis significatur haec voluntas⁴⁰.

Nel Codice vigente la materia è sostanzialmente immutata nel prescritto del can. 1634 §1:

Ad proseguendam appellationem requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et indicatis appellationis rationibus.

4.5.2 Negli ordinamenti civili

Negli ordinamenti civili non è estranea la prescrizione, corredata da varie sanzioni (inammissibilità, nullità o decadenza), che l'(atto di) appello sia accompagnato dal motivo o dai motivi di appello, che svolgono una funzione varia, fino alla configurazione dell'oggetto del giudizio di appello con applicazione del principio *Iudex ne eat ultra petita*.

La varietà degli ordinamenti e in ciascuno la varietà delle posizioni normative e giurisprudenziali scoraggia da qualsiasi esemplificazione.

Pare di poter indicare alcune tendenze nell'esame di questa peraltro interessante materia.

Attualmente gli ordinamenti sembrano affrancarsi dall'impostazione classica, che li caratterizzava in un passato più o meno lontano, che non richiedeva i motivi di appello o non li considerava discriminanti per un appello inteso come *iudicium novum*.

Ragioni in genere di economia processuale paiono all'origine di recenti scelte normative restrittive⁴¹, di in-

⁴⁰ M. LEGA, *Commentarius* (cf. nt. 39), 990.

⁴¹ A mero titolo ispirativo si potrebbero considerare rapsodicamente alcuni interventi nella normativa processuale civile (non penale) italiana. A fronte dell'art. 342 c.p.c., che prescriveva per la forma dell'appello «l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugna-

certa valutazione quanto ad efficacia relativamente ai fini che ci si era proposti.

Bisogna comunque sempre distinguere anche tra la richiesta di motivo o motivi di appello specifici e la ammissione di motivo o motivi anche solo generici di appello.

5. La clausola nel processo più breve

La specialità del *processus brevior* previsto dalla riforma del processo di nullità matrimoniale non poteva non prevedere una normativa speciale o propria per l'appello avverso la sentenza affermativa emanata del Vescovo diocesano alla fine di quel processo.

zione», l'art. 342 novellato nel 2012 statuisce: «L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Con la stessa legge novellante del 2012 è previsto che il giudice di appello può dichiarare inammissibile l'appello nei casi in cui esso non abbia «ragionevole probabilità» di essere accolto, e ciò fa con ordinanza pronunciata alla prima udienza di trattazione e succintamente motivata (cf. artt. 348^{bis} e 348^{ter} c.p.c.). Sempre nel 2012 è stato stabilito che nel caso di rigetto dell'appello per inammissibilità, il contributo economico per l'impugnazione è raddoppiato. Dopo alcuni anni di resistenza la Corte di Cassazione a sezioni unite ha di recente (2 febbraio 2016, sent. 1914) dovuto cedere ed ammettere una sia pur limitata facoltà di ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'appello per inammissibilità.

Sugli effetti reali della novella sul cumulo di cause cf. G. SANTACROCE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2013*, Roma 24 gennaio 2014, 55-57; G. CANZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015*, Roma 28 gennaio 2016, 25; 43; 45; 56-57.

La giurisprudenza si è subito messa all'opera per illustrare i nuovi impegnativi parametri di ammissibilità dell'appello con conclusioni non sempre favorevoli agli intenti propostisi dal Legislatore, ma richiamantisi non infondatamente a ragioni di giustizia.

I profili di specialità dell'appello nel *processus brevior* sono tre: la designazione del tribunale di appello, la procedura di conferma della sentenza del Vescovo diocesano e la procedura di ammissione dell'appello; restano invariati gli altri elementi processuali dell'appello (interposizione, prosecuzione, termini), come nel processo ordinario.

Qui ci occupa la procedura di conferma (cf. can. 1687 §4 MIDI), che contiene la medesima clausola («[s]i *appellatio mere dilatoria evidenter appareat*») già considerata nel can. 1680 §2 MIDI.

La *procedura di conferma* della sentenza del Vescovo diocesano emessa nel *processus brevior* è appositamente descritta nel can. 1687 §4 MIDI: «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, Metropolita vel Episcopus de quo in § 3, vel Decanus Rotae Romanae, eam a limine decreto suo reiciat*».

La principale difficoltà interpretativa in questa fattispecie consiste nella diversa locuzione usata per indicare l'esito negativo dell'appello: mentre nel processo ordinario si prescriveva che il giudice nel caso «*suo decreto, sententiam [...] confirmet*» (can. 1680 §2 MIDI), qui si prescrive che il giudice competente «*eam [= appellationem] a limine decreto suo reiciat*» (can. 1687 §4 MIDI). Alla diversa espressione verbale soggiace una diversa previsione normativa? O si tratta di una semplice *variatio* di carattere letterale?

Gli Autori paiono essere attratti dall'identità della clausola e quindi paiono disistimare che esista una diversità normativa: si tratta per alcuni di una «*similar provision*»⁴².

A favore della identità normativa depone anche la mancanza di qualsiasi norma procedurale nel caso, quasi che il Metropolita o il Vescovo competente proceda nel caso

⁴² F.G. MORRISSEY, «The *motu proprio*» (cf. nt. 12), 30; cf. pure *ibid.*, 35: «As mentioned before, if the appeal is merely part of a delaying tactic, it may be rejected *a limine*. But, if it is a legitimate appeal, [...]».

senza ascoltare alcuno, né l'altra parte né il difensore del vincolo. Poiché ciò non è ammissibile, si deve ritenere che, almeno analogicamente, si deve applicare quanto previsto nel can. 1680 §2 *MIDI*: ciò quindi fa apparire sempre di più quel canone come parallelo al nostro 1687 §4 *MIDI*. Ciò si afferma, per esempio, in ordine alla partecipazione del difensore del vincolo⁴³. La Segnatura Apostolica, interpellata sul punto, ha effettivamente dichiarato che:

*Ut Metropolita vel Episcopus de quo in can. 1687, § 3 appellationem reicere possit utpote evidenter mere dilatoriam, applicare debet, congrua congruis referendo, proceduram de qua in can. 1680, § 2*⁴⁴.

Se la procedura è analoga — *rectius*, uguale — si può desumere che identico ne sia anche l'esito giudiziale.

Né si deve trascurare la identità in entrambe le fattispecie della soluzione nel caso l'appello sia ammesso.

A ciò si aggiungano le varianti o fonti del brocardo *ubi eadem est lex idem ius esse debet*, ossia «*Ubi eadem est ratio, non dicitur extensio, sed proprius intellectus*», «*Non videtur omissum, quod eadem ratione concludit*»⁴⁵: il parallelo con il can. 1680 §2 e l'assenza di una *ratio* per una diversa statuizione spingono ad una applicazione interpretativa di analogia dichiarativa⁴⁶.

Ad una lettura superficiale e soprattutto comparativa del caso analogo del can. 1680 §2 *MIDI*, potrebbe sembrare che si sia di fronte ad un decreto di rigetto dell'appello simile al decreto di rigetto del libello; in realtà per il fatto che si tratta

⁴³ Cf. C. PEÑA GARCÍA, «La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial» (cf. nt. 7), 674-675.

⁴⁴ SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Votum periti*, 12 novembre 2015, prot. n. 51116/15 VT.

⁴⁵ GOTHOFREDUS, *Codex theodosianus*, lib. 8, tit. 13, § 3, vol. 2, Mantuae 1750⁹, 625a.

⁴⁶ Non si rinvergono ragioni perché l'appello nel *processus brevior* si discosti dalla normativa sull'appello nel processo ordinario.

di appello avverso una decisione affermativa di nullità di un matrimonio, pare si debba interpretare questa espressione («lo rigetti *a limine* con un suo decreto») come un rimando abbreviato alla stessa procedura prevista per l'appello nel processo ordinario e alla stessa natura del decreto prevista per il medesimo appello nel processo ordinario; l'espressione «*eam a limine suo decreto reiciat*» equivarrebbe a «*applicetur praescriptum can. 1680, § 2 MIDI*».

L'impugnabilità del decreto di rigetto dell'appello

Si tratta di un argomento questo, l'impugnabilità, appunto, del decreto di rigetto dell'appello, che si costituisce a favore delle interpretazioni della clausola sopra sostenute sia in riferimento al processo ordinario sia al *processus brevior*.

Infatti, se la clausola in oggetto fosse in grado — *do sed non concedo* — di rendere la decisione del giudice di appello non una decisione sulla conferma della sentenza di primo grado, ma una decisione sulla questione preliminare o pregiudiziale circa la legittimità dell'appello, quest'ultima decisione è senz'altro impugnabile e ciò renderebbe non già più semplice e lineare l'appello ma più complesso e conflittuale (contro la *mens* del Legislatore). Ciò basta a deporre contro la configurazione della decisione del giudice come decisione sull'ammissibilità dell'appello.

Quanto alla impugnabilità in quest'ultima interpretazione, essa appare chiara:

in questo caso vi sarebbe disponibile il rimedio della restituzione *in integrum*, ossia la domanda al giudice superiore (Rota Romana o tribunale di cui di cui si è detto sopra nel commento al can. 1687 § 1 MIDI) che, per manifesta ingiustizia (cf cann. 1645 § 2, 4°-5° e 1646 § 2), il decreto sia cassato e la questione rimandata al metropolita (o ai soggetti abilitati) per l'esame dell'appello avverso una sentenza affermativa del vescovo diocesano nel *processus brevior*⁴⁷.

⁴⁷ G.P. MONTINI, «Dopo la decisione giudiziale» (cf. nt. 7), 121.

Ci sono Autori, che sulla base — peraltro corretta — della considerazione che un (eventuale) decreto di rigetto preliminare dell'appello sarebbe un decreto avente *vim definitivae* (cf. can. 1618), sostengono che il decreto di rigetto è appellabile (cf. can. 1629, 4°)⁴⁸: questa teoria renderebbe ancora più forte l'argomento a favore della decisione del giudice quale decisione sulla sentenza di primo grado⁴⁹.

Altri non escludono una querela di nullità per denegato diritto di difesa⁵⁰.

In sintesi si può affermare che è (più) coerente con la *mens* di semplicità e celerità del processo — anche nel processo più breve — ritenere che il giudice di appello «si

⁴⁸ Cf. W. DANIEL, «The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop» (cf. nt. 17), 588.

Si dovrebbe però nel caso tener conto del prescritto del can. 1631, secondo il quale «si quaestio oriatur de iure appellandi», o come più correttamente parafrasa l'istruzione *Dignitas connubii* «si quaestio oriatur de legitimitate appellationis» (art. 282), «de ea videat expeditissime», cioè senza che si possa dare luogo ad appello (cf. can. 1629, 5°) «tribunal appellationis». Anche se non è stato adoperato il sintagma «de iure appellandi», anche per una certa ritrosia dei testi della recente riforma dei processi a rimandi tecnici, si può ritenere che il rigetto dell'appello del can. 1687 §4 (per chi lo ritenesse tale) non potrebbe configurare null'altro che una decisione preliminare «de legitimitate appellationis».

⁴⁹ Se si accedesse a questa opinione la situazione di lungaggine e conflitto sarebbe ancora maggiore, potendo procedere fino all'ottenimento della doppia conforme e poi di nuovo accedere alla domanda di *restitutio in integrum*.

⁵⁰ «As a result, decision by appellate judges to dismiss appeals as dilatory which seem arbitrary or capricious can easily leave the second instance decisions open to complaints of nullity claiming denial of the right of defence». J.P. BEAL, «“Mitis Iudex”. A Commentary» (cf. nt. 7), 510. Interessante e con qualche riflesso sull'eventuale querela di nullità, la proposta di avvertire fin dall'inizio le parti della limitata possibilità di appello costituita dalla clausola in oggetto. Cf. P. ROBBINS, «“Mitis Iudex Dominus Iesus”. Some personal reflexions» (cf. nt. 4), 78; 81; 91.

appellatio mere dilatoria evidenter appareat» si pronunci confermando la sentenza del tribunale di prima istanza.

6. La clausola in relazione all'appello del difensore del vincolo

Quasi tutti gli Autori si rendono conto della aumentata responsabilità del difensore del vincolo nel processo rinnovato dalla recente riforma⁵¹, soprattutto in relazione all'appello avverso la sentenza affermativa di nullità del matrimonio. Gli accenti però sono al riguardo diversi.

Vi sono Autori che menzionano l'obbligo dell'appello del difensore del vincolo a fronte di decisioni giudiziali infondate: «*A defender who believes that a decision of nullity in first instance is inappropriate remains duty bound to appeal against the decision*»⁵², pur senza giungere a menzionare il prescritto dell'art. 279 §2 DC⁵³.

Altri, ma a volte anche i medesimi Autori, ritengono di dover ricordare che anche l'appello del difensore del vincolo cade sotto la clausola di un'*appellatio* che «*mere dilatoria evidenter appareat*»: «*[A] useless or dilatory appeal could come not only from one of the parties, but also from a defender of bond who refuses to recognize the possible nullity of a marriage*»⁵⁴.

⁵¹ Cf. C. PEÑA GARCÍA, «La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial» (cf. nt. 7), 678; P. ROBBINS, «*“Mitis Iudex Dominus Iesus”*. Some personal reflexions » (cf. nt. 4), 76.

⁵² P. ROBBINS, «*“Mitis Iudex Dominus Iesus”*. Some personal reflexions » (cf. nt. 4), 76, mentre insiste in senso contrario («nunca obligación»). C. PEÑA GARCÍA, «La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial» (cf. nt. 7), 635.

⁵³ Cf. G.P. MONTINI, «Il difensore del vincolo e l'obbligo dell'appello», *Periodica*, di prossima pubblicazione.

⁵⁴ F.G. MORRISEY, «*The motu proprio*» (cf. nt. 12), 30; altri sono più cauti: P. ROBBINS, «*“Mitis Iudex Dominus Iesus”*. Some personal reflexions » (cf. nt. 4), 76, nota 19.

Si tratta di un'osservazione inattaccabile dal punto di vista strettamente formale, ma altamente inopportuna nel contesto attuale di debolezza istituzionale diffusa del difensore del vincolo.

7. «*Verba aliquid operari debent*»: la ragione della clausola

È inevitabile l'obiezione alla proposta interpretativa sopra riportata: se è vero che la clausola lascia immutata la normativa circa la trattazione dell'appello rispetto all'abrogato *processus brevior* del can. 1682 §2 (con l'eccezione del fatto che nel can. 1682 §2 la trattazione era obbligatoria e automatica, mentre ora è solo su impulso di appello), perché il Legislatore ha inserito questa clausola? Essa sarebbe *inutiliter posita*, ossia non avrebbe effetti. Ciò appare contro il brocardo *verba aliquid operari debent*: se è stata apposta deve esserci un effetto.

Si possono dare due spiegazioni al riguardo.

La prima — *absit iniuria verbo* — potrebbe consistere nell'intenzione di tener conto delle riserve, espresse in sede di formazione del testo, verso le parti convenute «ostili» che propongono appello solo per ritardare la decisione esecutiva. Se così fosse, si dovrebbe concludere che non ci si è resi conto che il contesto letterale normativo in cui la clausola era inserita («*sententiam prioris instantiae confirmet*») frustrava la medesima clausola impedendole di avere effetti giuridici.

La seconda spiegazione potrebbe consistere nel monito contenuto nella clausola e indirizzato alla parte convenuta (e al difensore del vincolo?) ad astenersi da appelli dilato-

Appello dilatorio del difensore del vincolo sarebbe quello in cui vi è solo il dubbio sull'ingiustizia della sentenza, mentre dovrebbe essere necessaria nel difensore del vincolo che appella legittimamente una certa certezza della sua ingiustizia, rendendo così in un certo senso peggiore la posizione del difensore del vincolo rispetto a quella della parte (cf. *ibid.*).

ri, che non saranno in grado di evitare la conferma immediata da parte del giudice della decisione di primo grado.

Non ritengo verosimile, dato il contesto odierno, la spiegazione che vede nella clausola la giustificazione della apposizione di una cauzione per le spese processuali, a fronte di un possibile appello dilatorio, ossia temerario⁵⁵.

8. Le prime pronunce

Alla data di questa relazione le pronunce giudiziali sul punto sono evidentemente poche, ma da un loro primo esame emerge chiaramente l'urgenza della riflessione sopra argomentata.

Si prescinde qui dalla questione se il prescritto del can. 1680 §2 MIDI sia retroattivo, ossia applicabile alle sentenze pubblicate prima dell'8 dicembre 2015 e inviate *ex officio* in forza del can. 1682 §2 al tribunale di appello⁵⁶.

Vi sono anzitutto decisioni che esplicitamente abbracciano la corretta interpretazione sopra delineata; giova segnalare il passaggio decisivo in un decreto *coram* Caberletti del 2 febbraio 2016:

Sane finis appellationis sistit in sententia reformanda, ideoque iudicium Tribunalis appellati vertit in sententiam a Tribunali primi gradus proditam, cuius vis pendet ex actis et probatis. Quapropter appellatio uti dilatoria patet si sententia obiecti-

⁵⁵ Cf. comunque il prescritto dell'art. 306, 2° DC.

⁵⁶ Alcune decisioni ritengono pacifica l'applicazione della nuova normativa. Le perplessità al riguardo sono evidenti quando, come nel decreto *coram* Arokiaaraj in una *nullitatis matrimonii*, 16 dicembre 2015, si fa osservare che non essendoci stato appello, la trattazione in secondo grado dovrà avvenire secondo il can. 1682 §2 (cf. *The Canonist* 7 [2016] 147). Se questo è vero — come anche a noi sembra — sarebbe molto curioso che, invece, quando si cumula trasmissione *ex officio* e appello, allora si dovrebbe applicare la nuova normativa. Questa incongruenza dimostra sufficientemente che la nuova normativa formalmente si applica solo per gli appelli di sentenze pubblicate l'8 dicembre o dopo l'8 dicembre 2015.

*vum fundamentum ex actis suscepit; si vero, quamvis pars appellans fortasse rationes leves aut solummodo fumosas attulisset, sententia fundamento destituta a iudicibus appellatis aestimetur, quidem causa ad examen ordinarium remittenda est*⁵⁷.

Il problema maggiore invece è di carattere processuale-formale. Anche se, infatti, le decisioni appaiono pacificamente prendere in esame tutti gli atti, anche di primo grado, per giungere alla conferma della nullità, vi sono pronunce che impostano formalmente il giudizio sulla *quaestio praeliminaris* in termini inequivoci («*An appellatio a muliere conventa die 8 septembris 2015 proposita admittenda sit, ex can. 1680 § 2*»)⁵⁸, anche nella *inscriptio causae* («*nullitatis matrimonii; Prael.: Adm[issionis] app[ellationis] / Conf[irmationis] Sent[entiae]*»)⁵⁹ e infine nel dispositivo:

*Negative seu appellationem a muliere conventa die 8 septembris 2015 propositam admittendam non esse et ideo sententiam primae instantiae a Tribunale Arlingtonen. die 13 iulii 2015 latam, confirmandam esse, in casu*⁶⁰;

⁵⁷ Decreto in una Reg. Apuli seu Baren.-Bituntina, nullitatis matrimonii; Prael.: Conf[irmationis]. Sent[entiae]., *coram* Caberletti, 2 febbraio 2016, n. 2, p. 3; decreto in una Inter-eparchialis Graecorum Melkitarum, nullitatis matrimonii; Cust. fil. et indemm. Prael.: Adm[issionis]. App[ellationis]./Conf[irmationis]. Sent[entiae]., *coram* Caberletti, 21 giugno 2016, 3, n. 2.

⁵⁸ Decreto in una Arlingtonen., nullitatis matrimonii; Prael.: Adm[issionis]. app[ellationis]./Conf[irmationis]. Sent[entiae]., *coram* Milite, 4 maggio 2016, 1. Ci si limita ovviamente qui all'aspetto processuale formale, senza entrare nella valutazione delle motivazioni che realmente sono addotte nel decreto per giungere alla decisione, se cioè si limitano ai motivi di appello o se considerano tutti gli atti, come peraltro appare nel comma conclusivo: «*visis ac perpensis universis causae actis*» (*ibid.*).

⁵⁹ Decreto in una Arlingtonen. (cf. nt. 58), 1.

⁶⁰ Decreto in una Arlingtonen. (cf. nt. 58), 5.

*Negative ad primum, seu non admittendam esse appellationem partis conventae [...]; Affirmative ad alterum, seu confirmandam esse sententiam affirmativam [...] ideoque constare de nullitate matrimonii, in casu, ob [...], vetito [...]*⁶¹.

È indubitabile che appare coerente con la corretta interpretazione sopra articolata la impostazione del giudizio come conferma della sentenza avverso la quale è stato proposto appello. Si può considerare al riguardo un recente decreto del Tribunale Regionale Lombardo:

– «si sono riuniti per decidere, ai sensi del rinnovato can. 1680 § 2, se confermare o meno con decreto la sentenza di primo grado del Tribunale Pedemontano in data 24 settembre / 15 dicembre 2015, dichiarante la nullità del matrimonio in questione per esclusione della prole da parte dell'uomo, convenuto in causa»;

– «Avendo tutto quanto sopra attentamente considerato, sia nel diritto come nel fatto, i Giudici sottoscritti, riuniti in seduta collegiale, avendo solo Dio davanti agli occhi e invocato il S. Nome di Cristo Signore, hanno decretato di **confermare**, come di fatto confermano, il dispositivo di primo grado, poiché **consta** la nullità del matrimonio in questione per esclusione della prole da parte dell'uomo, convenuto in causa»⁶².

⁶¹ Decreto in una Reg. Apuli (cf. nt. 57), 8, n. 6.

⁶² Decreto in una Pedemontana seu Taurinen., nullitatis matrimonii, *coram* Bianchi, 28 aprile 2016, prot. n. 9.2016. Coerentemente lo stesso decreto così prospettava la valutazione in fatto: «Secondo l'interpretazione che si ritiene più coerente del concetto di appello dilatorio sopra rappresentata [...], si ritiene coerente procedere in questo modo. In primo luogo esaminare le motivazioni proposte dalla parte pubblica per chiedere di riformare la decisione di primo grado e le corrispondenti risposte del Patrono; in secondo luogo valutare la sentenza di primo grado (con i limiti che essa può avere) in relazione agli atti di causa e in una prospettiva più complessiva» (*ibid.*, 4, n. 4).

La corretta impostazione processuale formale sarà un valido aiuto a tener presente la corretta interpretazione sopra articolata, evitando cedimenti insensibilmente provocati a soluzioni ingiuste⁶³.

9. Conclusione

La novità e la complessità della materia consigliano una conclusione per proposizioni che si ritengono provate nelle precedenti argomentazioni.

1. A fronte di un appello avverso una sentenza affermativa di nullità matrimoniale il giudice è chiamato a confermare la sentenza o a rinviarla a giudizio ordinario.

2. La conferma della sentenza è pronuncia giudiziale che richiede nell'animo del giudice la certezza morale acquisita *ex actis et probatis*.

3. La clausola «*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*» (cf. cann. 1680 §2 e 1687 §4 *MIDI*) non richiede al giudice di affrontare la questione preliminare sulla legittimità o ammissibilità dell'appello né coarta l'esame dell'appello entro i limiti costituiti dai motivi di appello adottati nell'(atto dell')appello.

4. La menzionata clausola, quale che sia stato l'intendimento della sua introduzione, nell'attuale testo normativo svolge una duplice funzione: la prima dichiarativa, relativamente alle condizioni per la conferma (con rito abbreviato) della sentenza di primo grado; l'altra esortativa, relativamente all'invito a presentare da parte dell'appellante

⁶³ Cf. il decreto *coram* Arokiaaraj in una nullitatis matrimonii, 16 dicembre 2015, che in un *inutiliter dictum* afferma: «The higher judge however has the task of first resolving the preliminary question about the confirmation by decree of the prior affirmative sentence; and this, according the law already in force (cf. can. 1680, §2), the tribunal of appeal can decide *only* when the appeal appears merely dilatory» (*The Canonist* 7 [2016] 147; corsivo aggiunto). Sulla dilazione si sofferma con accenti peculiari anche il decreto del medesimo ponente in una nullitatis matrimonii, 18 novembre 2015, nn. 8-9 (*ibid.*, 140).

i propri e più concludenti motivi di appello rispetto alla sentenza impugnata.

G. PAOLO MONTINI